

CONGEDO PUERPERIO PER MATERNITA'

DEFINIZIONI

(artt. 16-21-22 D.L.vo 26-3-2001 N. 151 modificato ed integrato dal D.L.vo 23-4-2003 n.115)

La lavoratrice deve astenersi obbligatoriamente dal lavoro nei tre mesi successivi al parto oppure, se ha fruito del congedo di un solo mese prima del parto, nei quattro mesi successivi.

Se il figlio nato prematuro ha necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera, pubblica o privata, la madre ha diritto alla sospensione temporanea del congedo di maternità.

In questo caso la lavoratrice può chiedere di fruire del restante periodo di congedo obbligatorio post partum e del residuo periodo ante partum non goduto, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del figlio.

Durante il periodo di sospensione temporanea del congedo di maternità, la lavoratrice può fruire dei riposi giornalieri di allattamento.

Per usufruire del diritto al congedo obbligatorio, la lavoratrice - entro quindici giorni dall'evento - deve presentare al Dirigente scolastico:

- 1) domanda specifica con allegato il certificato di nascita del figlio o certificazione sostitutiva;

Per usufruire del diritto alla sospensione temporanea del congedo obbligatorio la lavoratrice deve presentare al Dirigente scolastico:

- 1) certificato del medico specialista del SSN o con esso convenzionato;
- 2) specifica domanda, allegando certificazione medica dalla quale risulti che le madre consentono il rientro al lavoro.

Per tutto il periodo di congedo per puerperio, la lavoratrice ha diritto all'intera retribuzione.

NORMATIVA:

D.P.R. N. 1026/1976 art. 15;

Decreto Legislativo n. 151 del 26/3/2001 art. 16-21-22;

Decreto Legislativo n. 115 del 23/4/2003 art. 16-21-22.